

sogno al capitolo 234-bis della spesa dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909 nei limiti dello stanziamento complessivo del capitolo medesimo, o ai corrispondenti dei bilanci successivi.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 30,000 per lavori complementari della sistemazione nel porto di Lido, in aggiunta a quella autorizzata con la legge 1° agosto 1887, n. 4838, e suppletivamente con la legge 21 maggio 1903, n. 194.

La predetta somma sarà stanziata secondo il bisogno al capitolo 234 della spesa dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909 nei limiti dello stanziamento complessivo del capitolo medesimo, o ai corrispondenti dei bilanci successivi.

(È approvato).

Art. 3.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 200,000 per sussidi e ripristino delle opere di difesa degli abitati, in aggiunta a quella autorizzata con l'articolo 1, lettera h, della legge 30 giugno 1904, n. 293; con l'articolo 1, lettera f, della legge 6 giugno 1907, n. 300, e con l'articolo 1, lettera e, della legge 29 dicembre 1907, n. 810.

In corrispondenza di quanto sopra, è ridotta di lire 200,000 la spesa per sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali autorizzata con l'articolo 1, lettera g, della legge 30 giugno 1904, n. 293, e con l'articolo 1, lettera f, della legge 29 dicembre 1907, n. 810.

Dell'aumento e della diminuzione di cui sopra sarà tenuto conto, a seconda del bisogno, nella ripartizione in articoli del capitolo 134 della spesa dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909 o nei corrispondenti bilanci successivi.

(È approvato).

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 100,000 per anticipazione di spese per provvedimenti di ufficio nell'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata a norma dell'articolo 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Tale somma sarà iscritta ad un nuovo capitolo 251-ter della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909 in so-

stituzione del capitolo 76 attualmente iscritto nella parte ordinaria con la somma di lire 20,000.

Le somme erogate sul fondo di cui al 1° comma verranno successivamente reintegrate al capitolo, mediante versamenti in tesoreria di corrispondenti prelevamenti da farsi sui prodotti delle linee, o di rimborsi ottenuti dalle Società.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*.

Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*.

Prego l'onorevole relatore di volere confortare del suo appoggio una piccola modificazione che occorre fare in quest'articolo 4, là dove si parla di anticipazione di spese per provvedimenti di ufficio in materia di ferrovie concesse all'industria privata. Bisogna citare non solo l'articolo 255 della legge 20 marzo 1865, ma anche l'articolo 16 della legge 16 giugno 1907, poichè la legge del 1865 non si occupava se non di sospensione di esercizio di ferrovie o di ripetute e gravi irregolarità; invece la legge del 1907 ha armato l'Amministrazione, sia rispetto alle ferrovie che rispetto alle tramvie, anche per quanto riguarda riforma di lavori, completamento della manutenzione, aumento di impianti, tipi e quantità del materiale rotabile. La cosa ha importanza anche perchè sono in corso tre esecuzioni di ufficio contro alcune Società e precisamente contro la Società ferroviaria Circumetnea, contro la Società ferroviaria Palermo-Corleone e contro la Società per le tramvie interprovinciali di Milano.

Quindi, come mi son fatto dovere di comunicare al Presidente, si deve fare una modificazione al primo comma dell'articolo 4 e poi una conforme modificazione nella dizione della tabella nel capitolo 251-ter.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

POZZI. La Giunta del bilancio consente nelle variazioni proposte dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 4, togliendo le parole: « dell'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata » e aggiungendo, alla fine del primo comma, le altre « e 16 della legge 16 giugno 1907, n. 540 ».

(È approvato).

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio